

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CDN **(2012/2013)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 2 agosto 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(467) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Acqua e Sapone Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' SSD ACQUA E SAPONE CALCIO A 5 (nota n. 7515/393pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 681 / 1° giugno 2011 della FIGC LND Divisione Calcio a 5 aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione ai Campionati Nazionali della suddetta Divisione, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria della Divisione a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato di competenza (nel caso in esame di Serie B), unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 25 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino al 25 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Identica ammenda, limitata ad € 500,00, era prevista per l'inosservanza dell'ulteriore adempimento previsto al Punto B della normativa, aggiuntivo agli adempimenti del Punto A, afferente le sole società promosse dai campionati regionali.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Divisione Calcio a 5, escludendosi ogni diversa metodologia, come l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 20 luglio 2011, doveva

notiziare le società, e per conoscenza la LND e la Divisione Calcio a 5, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 28 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società SSD Acqua e Sapone Calcio a 5, partecipante al Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A, non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 la documentazione elencata al Punto A n. 10 del C.U. n. 681 / 2011, consistente nella *"dichiarazione, munita di sottoscrizione, di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall'Ente proprietario o dal soggetto che con l'Ente proprietario ha stipulato la convenzione, unitamente a copia della convenzione stessa"*, sicchè la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Fiore Marco, Presidente e legale rappresentante della Società SSD Acqua e Sapone Calcio a 5 e la stessa Società SSD Acqua e Sapone Calcio a 5, per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 681 / 1° giugno 2011 FIGC LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la Procura Federale, la quale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Fiore Marco l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero).

I deferiti non hanno contro dedotto.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 (Punto A) ovvero di € 500,00 (Punto B) per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società dilettantistiche che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento e le istanze punitive richieste, sussistendo la prova del mancato adempimento da parte dei deferiti di quanto previsto al Punto A) n. 10 del C.U. n. 681 stagione sportiva 2011 / 2012.

P.Q.M.

infligge al sig. Fiore Marco nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società SSD Acqua e Sapone Calcio a 5 l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società SSD Acqua e Sapone Calcio a 5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(468) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIER FRANCESCO SBIROLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Sport Five Srl) E DELLA SOCIETA' SSD SPORT FIVE Srl (nota n. 7517/391pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

La Procura Federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre / 4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Sbiroli Pier Francesco nella qualità di Presidente e legale rappresentante della SSD Sport Five Srl Calcio a 5 e la SSD Sport Five Srl Calcio a 5, quanto al primo per violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 11 del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito presso la Divisione Calcio a 5 della *"dichiarazione, munita di sottoscrizione, di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall'Ente proprietario o dal soggetto che con l'Ente proprietario ha stipulato la convenzione, unitamente a copia della convenzione stessa"*, di cui al predetto punto, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e le seguenti sanzioni: per il sig. Sbiroli Pier Francesco l'inibizione di gg. 30 (trenta) e per la Società l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memorie a difesa.

La Commissione, richiamata in punto di normativa sugli adempimenti la Decisione n. 467 del presente Comunicato, osserva quanto segue.

I deferiti, omettendo di difendersi, non hanno offerto la prova di aver adempiuto nei termini (ore 18.00 del 12 luglio 2011) al deposito di quanto previsto al Punto A n. 10 del Comunicato Ufficiale in oggetto, di guisa che, in mancanza di siffatta prova, il deferimento deve essere accolto, unitamente alle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

accoglie il Deferimento e per l'effetto infligge al sig. Sbiroli Pier Francesco nella qualità di Presidente e legale rappresentante della SSD Sport Five Srl Calcio a 5 la inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla SSD Società Sport Five Srl Calcio a 5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(469) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO DI VILIO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Finplanet Fiumicino C/5) E DELLA SOCIETA' ASD FINPLANET FIUMICINO C/5 (nota n. 7525/385pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

La Procura Federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre / 4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Di Vilio Massimiliano nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Finplanet Fiumicino Calcio a 5 e la Società ASD Finplanet Fiumicino Calcio a 5, contestando al Di Vilio la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto B n. 1 del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto, ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie A, entro

il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito anche via fax dell'*elenco dei soci della Società mediante estratto del libro soci e/o in alternativa tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società*, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto alla propria legale rappresentante.

Entrambe le parti deferite non hanno presentato memorie difensive, né sono comparse innanzi a questa Commissione alla riunione odierna, loro ritualmente comunicata.

A tale riunione odierna è invece comparsa la Procura Federale la quale ha chiesto l'accoglimento del Deferimento con le sanzioni della inibizione di gg. 30 (trenta) per il sig. Di Vilio Massimiliano, nonché dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) per la Società ASD Finplanet Fiumicino C 5.

La Commissione, richiamata in punto di normativa sugli adempimenti la Decisione n. 467 del presente Comunicato, osserva quanto segue.

I deferiti, omettendo di difendersi, non hanno offerto la prova di aver adempiuto nei termini (ore 18.00 del 12 luglio 2011) al deposito di quanto previsto al Punto B n. 1 del Comunicato Ufficiale in oggetto, di guisa che, in mancanza di siffatta prova, il deferimento deve essere accolto, unitamente alle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

accoglie il Deferimento e per l'effetto infligge al sig. Di Vilio Massimiliano nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Finplanet Fiumicino Calcio a 5 la inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Finplanet Fiumicino Calcio a 5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(470) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO ALESSANDRO BARBI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Kaos Futsal) E DELLA SOCIETA' ASD KAOS FUTSAL (nota n. 7516/392pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

La Procura Federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre/4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Barbi Angelo Alessandro nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Kaos Futsal ASD Calcio a 5 e la Società Kaos Futsal ASD Calcio a 5, quanto al primo per violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai Punti A nn. 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito presso la Divisione Calcio a 5 della seguente documentazione per l'ammissione al Campionato nazionale Serie A:

1. Documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND pari ad € 250,00 (Punto A n. 3);
2. Documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione pari ad € 11.000,00 (Punto A n. 4);
3. Documentazione attestante il pagamento dell'assicurazione dei tesserati pari ad € 2.000,00 (Punto A n. 5);
4. Documentazione attestante il pagamento dell'acconto spese per attività nazionale e organizzazione pari ad € 7.000,00 (Punto A n. 6);
5. Documentazione attestante il pagamento della fidejussione bancaria di importo pari ad € 35.000,00, con scadenza al 31 luglio 2012 a prima richiesta, con espressa volontà di deroga all'onere previsto nell'art. 1957 c.c. e senza il beneficio di escussione del debitore principale, stipulata in conformità al facsimile allegato al Comunicato, ovvero, in alternativa, versamento di pari importo a mezzo di assegno

circolare o bonifico bancario, con le modalità riportate nel Comunicato stesso (Punto A n. 7);

6. Documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli importi riferiti alle eventuali pendenze debitorie alla data del 10 giugno 2011 nei confronti delle Società, della FIGC, della LND, delle Divisioni, dei Comitati Regionali e delle Leghe (Punto A n. 8);

quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

I deferiti hanno fatto pervenire a questa Commissione una memoria denominata Opposizione al deferimento, deducendo l'infondatezza dello stesso in quanto tutta la documentazione necessaria era stata depositata a mani in data 7 luglio 2011, tanto che la CO.VI.SO.D. con lettera 20 luglio 2011 aveva comunicato ad essa Società Kaos Futsal ASD Calcio a 5 che l'istruttoria relativa alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie A 2011 / 2012 aveva dato esito positivo.

Hanno aggiunto che gli assegni circolari che erano stati depositati, ciascuno per gli importi contestati, erano stati regolarmente estinti in data 11 luglio 2011.

Hanno allegato la copia della fidejussione bancaria n. 460011424592 della UniCredit conforme a quanto previsto al Punto A n. 7 degli adempimenti in oggetto, le copie di quattro assegni circolari all'ordine della Divisione Calcio a 5 FIGC di rispettivi € 11.000,00, € 7.000,00, € 250,00 ed € 2.000,00, alle quali hanno unito l'attestazione 24 aprile 2012 di UniCredit di estinzione degli assegni avvenuta in data 11 luglio 2011.

Hanno concluso per il rigetto del deferimento e per il conseguente proscioglimento.

Alla riunione odierna, è comparsa la Procura Federale, la quale ha dedotto quanto d'appresso: *"rilevato che il deferimento in parola è stato presentato per violazioni non comprovate documentalmente dagli atti allegati e, in particolare, dalla comunicazione spedita dalla CO.VI.SO.D. in data 28/10/2011 e recante due infrazioni non richiamate dal presente deferimento, chiede in via principale la restituzione degli atti alla Procura Federale per la riformulazione delle contestazioni ed in via subordinata il non luogo a procedere"*.

La Commissione osserva quanto segue.

La nota della CO.VI.SO.D. del 28 ottobre / 4 novembre 2011, richiamata in premessa, aveva comunicato alla Procura Federale che la Società Kaos Futsal ASD Calcio a 5 non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 questa documentazione:

1. Dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall'Ente proprietario, completa della clausola di cui all'ultimo cpv. del modello All. 4 ovvero dal soggetto che con l'Ente proprietario ha stipulato convenzione, unitamente a copia della convenzione stessa (Punto A n. 10);
2. Dichiarazione di conferma di non intervenuta modifica dello statuto sociale vigente già depositato, munita di sottoscrizione (Punto B n. 2).

Ebbene, come ben risulta dal deferimento e come è stato peraltro dedotto dalla stessa Procura Federale, siffatti inadempimenti non sono stati contestati agli attuali deferiti; la contestazione, infatti, ha avuto per oggetto inadempimenti di diversa natura, che la CO.VI.SO.D. non aveva evidenziato e che devono pertanto ritenersi insussistenti.

L'insussistenza degli inadempimenti comporta il rigetto dell'attuale deferimento, con conseguente proscioglimento dei deferiti.

P.Q.M.

respinge il deferimento e, per l'effetto, proscioglie il sig. Barbi Angelo Alessandro nella qualità di Presidente della Società Kaos Futsal ASD Calcio a 5 e la stessa Società Kaos Futsal ASD Calcio a 5.

(471) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO PEDONE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Bisceglie Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' BISCEGLIE CALCIO A 5 (nota n. 7563/427pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signore Eugenio Pedone, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società Bisceglie Calcio a 5 per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A n. 10 del Comunicato Ufficiale n. 681 dell'1 giugno 2011 della Divisione Calcio a Cinque, per l'inosservanza del termine stabilito (12 luglio 2011 ore 18,00) per il deposito della dichiarazione, conforme al modello allegato 4 e munita di sottoscrizione, di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall'Ente proprietario o dal soggetto che con l'Ente proprietario ha stipulato convenzione, unitamente a copia della convenzione stessa, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 18,00, della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Eugenio Pedone, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che l'argomentazione difensiva sostenuta dai deferiti non ha pregio alcuno, considerato che l'esito positivo della domanda di iscrizione al Campionato, prevista al n. 1 del punto A del richiamato Comunicato Ufficiale, non costituisce prova dell'avvenuta osservanza del medesimo termine per gli adempimenti previsti ai punti dal 2) al 13) del medesimo Comunicato Ufficiale;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Eugenio Pedone, l'inibizione per giorni 30 (trenta);
- alla Società Bisceglie Calcio a 5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(472) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GUIDO D'ANGELANTONIO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. APD Pescara Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' APD PESCARA CALCIO A 5 (nota n. 7562/426pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signore Guido D'Angelantonio, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società APD Pescara Calcio a 5 per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A n.10 del Comunicato Ufficiale n. 681 dell'1 giugno 2011 della Divisione Calcio a Cinque, per l'inosservanza del termine stabilito (12 luglio 2011 ore 18,00) per il deposito della dichiarazione, conforme al modello All.4 di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall'Ente proprietario o dal soggetto che con l'Ente proprietario ha stipulato convenzione,

unitamente alla copia della convenzione stessa e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 18,00, della dichiarazione conforme al modello richiamato della disponibilità del campo di giuoco;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Guido D'Angelantonio, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Guido D'Angelantonio, l'inibizione per giorni 30 (trenta);
- alla Società APD Pescara Calcio a 5, l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(473) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE VITALE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Venezia Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD VENEZIA CALCIO A 5 (nota n. 7565/428pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signore Michele Vitale, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Venezia Calcio a 5 per la violazione –indicata specificamente in parte motivata– dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A n.10 del Comunicato Ufficiale n.681 dell'1 giugno 2011 della Divisione Calcio a Cinque, per l'inosservanza del termine stabilito (12 luglio 2011 ore 18,00) per il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall'Ente proprietario o dal soggetto che con l'Ente proprietario ha stipulato convenzione unitamente a copia della convenzione stessa, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 18,00, della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Michele Vitale, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che l'argomentazione difensiva sostenuta dai deferiti non ha pregio alcuno, considerato che l'esito positivo della domanda di iscrizione al Campionato, prevista al n.1 del punto A del richiamato Comunicato Ufficiale, non costituisce prova dell'avvenuta osservanza del medesimo termine per gli adempimenti previsti ai punti dal 2) al 13) del medesimo Comunicato Ufficiale;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Vitale Michele, l'inibizione per giorni 30 (trenta);
- alla Società ASD Venezia Calcio a 5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(474) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMILIO BUONOCORE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Woman Napoli C/5) E DELLA SOCIETA' ASD WOMAN NAPOLI C/5 (nota n. 7552/420pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa commissione:

1) il Sig. Buonocore Emilio, Presidente e Legale Rappresentante pro tempore all'epoca della inadempienza, della Società ASD Woman Napoli Calcio a 5, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto B n. 1B del Comunicato Ufficiale n. 682 del 1 giugno 2011 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A Femminile - stagione sportiva 2011/2012 - per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, della dichiarazione del Comitato Regionale di insussistenza pendenze debitorie come prescritto dal punto B, n. 1B del citato C.U..

2) la Società ASD Woman Napoli Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Buonocore Emilio l'inibizione di giorni 30; nei confronti della Società ASD Woman Napoli Calcio a 5 l'ammenda di euro 100,00.

4. La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Buonocore Emilio e la Società ASD Woman Napoli Calcio a 5 per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto B, n. 1B del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, della dichiarazione di insussistenza di pendenze debitorie. L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.

Alla luce di quanto sopra detto, e dalla disamina delle prove prodotte, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Buonocore Emilio con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Woman Napoli Calcio a 5, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Buonocore Emilio inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Woman Napoli Calcio a 5 ammenda di € 100,00 (cento/00).

(475) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO BARBAGALLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Acireale Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD ACIREALE CALCIO A 5 (nota n. 7529/381pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

a) il Sig. Barbagallo Filippo, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Acireale Calcio a 5, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione al n. 7, punto A del Comunicato Ufficiale n. 681 del 1 giugno 2011, della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque – Stagione Sportiva 2011/ 2012 – per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18:00 di una fideiussione bancaria di importo pari ad euro 10.000,00, con scadenza al 31 luglio 2012, a prima richiesta, con espressa volontà di deroga all'onere previsto dall'art. 1957 c.c. e senza il beneficio di escussione del debitore principale stipulata in conformità al fac-simile allegato al Comunicato (n.3), come prescritto dal punto A, n. 7 del C.U. n. 681 - 2011/2012, o, in alternativa, al versamento del medesimo importo mediante assegno circolare o bonifico bancario, con le modalità riportate nel comunicato stesso;

b) la Società ASD Acireale Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Barbagallo Filippo l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD Acireale Calcio a 5 l'ammenda di euro 1.000,00.

La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Barbagallo Filippo e la Società ASD Acireale Calcio a 5 per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto A n. 7 del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18.00, di una fideiussione bancaria di importo pari ad euro 10.000,00, con scadenza al 31 luglio 2012, a prima richiesta, con espressa volontà di deroga all'onere previsto dall'art. 1957 c.c. e senza il beneficio di escussione del debitore principale stipulata in conformità al fac-simile allegato al Comunicato (n.3), come prescritto dal punto B, n. 7 del C.U. n. 681 2011/2012, o, in alternativa, al versamento del medesimo importo mediante assegno circolare o bonifico bancario, con le modalità riportate nel comunicato stesso; l'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.

Alla luce di quanto sopra detto, e dalla disamina delle prove prodotte, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Barbagallo Filippo con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Acireale Calcio a 5, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Barbagallo Filippo l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Acireale Calcio a 5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(477) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE FAGGIOLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Kiwi Sports Canottieri Belluno C/5) E DELLA SOCIETA' ASD KIWI SPORTS CANOTTIERI BELLUNO C/5 (nota n. 7534/378pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Faggioli Michele, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Kiwi Sports Canottieri Belluno Calcio a 5, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) ed 8) punto A del Comunicato Ufficiale n. 681 del 1 giugno 2011, della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque, Stagione Sportiva 2011/ 2012, per non aver provveduto al deposito delle attestazioni di cui ai predetti punti entro il termine del 12 luglio ore 18.00, e, precisamente:

- documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, come prescritto dal punto A, n. 3 del C.U. n. 681 2011/2012, pari ad € 250,00;
- documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, come prescritto dal punto A n. 4 del C.U., pari ad € 6.500,00;
- documentazione attestante il pagamento dell'assicurazione dei tesserati, come prescritto dal punto A n. 5 del C.U., pari ad € 2.000,00;
- documentazione attestante il pagamento dell'acconto spese per attività nazionale e organizzazione, come prescritto dal punto A n. 6 del C.U., pari ad € 3.500,00;
- documentazione attestante il pagamento della fideiussione bancaria di importo pari ad euro 10.000,00, con scadenza al 31 luglio 2012, a prima richiesta, con espressa volontà di deroga all'onere previsto dall'art. 1957 c.c. e senza il beneficio di escussione del debitore principale stipulata in conformità al fac-simile allegato al Comunicato (n.3), come prescritto dal punto A n. 7 del C.U., o, in alternativa, mediante assegno circolare o bonifico bancario, con le modalità riportate nel comunicato stesso;
- documentazione attestante, anche via fax, l'avvenuto pagamento (entro il 12.7.2011), degli importi riferiti alle eventuali pendenze debitorie, alla data del 10.6.2011, nei confronti delle Società, della F.I.G.C., della L.N.D., delle Divisioni, dei Comitati Regionali e delle Leghe, come prescritto dal punto A n. 8 del C.U.

2) la Società ASD Kiwi Sports Canottieri Belluno Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Faggioli Michele giorni 80 di inibizione; nei confronti della Società ASD Kiwi Sports Canottieri Belluno Calcio a 5 l'ammenda di euro 6.000,00.

4. La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Faggioli Michele e la Società ASD Kiwi Sports Canottieri Belluno Calcio a 5 per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni di cui al punto A nn. 3), 4), 5), 6), 7) ed 8) del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine per il deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18.00, della:

- documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, come prescritto dal punto A, n. 3 del C.U. n. 681 2011/2012, pari ad € 250,00;
- documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, come prescritto dal punto A n. 4 del C.U., pari ad € 6.500,00;
- documentazione attestante il pagamento dell'assicurazione dei tesserati, come prescritto dal punto A n. 5 del C.U., pari ad € 2.000,00;
- documentazione attestante il pagamento dell'acconto spese per attività nazionale e organizzazione, come prescritto dal punto A n. 6 del C.U., pari ad € 3.500,00;
- documentazione attestante il pagamento della fideiussione bancaria di importo pari ad euro 10.000,00, con scadenza al 31 luglio 2012, a prima richiesta, con espressa volontà di deroga all'onere previsto dall'art. 1957 c.c. e senza il beneficio di escussione del debitore principale stipulata in conformità al fac-simile allegato al Comunicato (n.3), come prescritto dal punto A n. 7 del C.U., o, in alternativa, mediante assegno circolare o bonifico bancario, con le modalità riportate nel comunicato stesso;
- documentazione attestante, anche via fax, l'avvenuto pagamento (entro il 12.7.2011), degli importi riferiti alle eventuali pendenze debitorie, alla data del 10.6.2011, nei confronti delle Società, della F.I.G.C., della L.N.D., delle Divisioni, dei Comitati Regionali e delle Leghe, come prescritto dal punto A n. 8 del C.U.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.

Alla luce di quanto sopra detto, e dalla disamina delle prove prodotte, risultano comprovati oltre ogni ragionevole dubbio gli illeciti disciplinari posti in essere dal Signor Faggioli Michele con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Kiwi Sports Canottieri Belluno Calcio a 5, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Faggioli Michele l'inibizione di giorni 80 (ottanta); nei confronti della Società ASD Kiwi Sports Canottieri Belluno Calcio a 5, l'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00).

(490) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO BUSTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Grifo Caminetti Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ACD GRIFO CAMINETTI CALCIO A 5 (nota n. 7545/417pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

La Procura Federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre / 4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig.

Busti Stefano nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ACD Grifo Caminetti Calcio a 5 e la ACD Grifo Caminetti Calcio a 5, quanto al primo per violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 7 del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito presso la Divisione Calcio a 5 della *"fideiussione bancaria di importo pari ad € 5.000,00 con scadenza al 31 luglio 2012 a prima richiesta con espressa volontà di deroga all'onere previsto nell'art. 1957 C.C. e senza il beneficio di escussione del debitore principale"* di cui al predetto punto, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Prima dell'inizio del dibattimento del 12 luglio 2012, i deferiti avevano fatto pervenire a questa Commissione una istanza di rinvio per la sussistenza di impedimento a comparire alla riunione.

A tale riunione, la Procura Federale, preso atto della istanza di rinvio, nulla aveva opposto. La Commissione, vista l'istanza di rinvio, ritenuto che in essa si configurava un oggettivo impedimento a comparire e che la Procura Federale non si era opposta, rinviava il dibattimento alla riunione del 2 agosto 2012 ore 15.00.

Alla riunione odierna, fissata in sede di rinvio, i deferiti hanno fatto pervenire a questa Commissione un'ulteriore istanza di rinvio, motivata sullo stesso presupposto della precedente.

È comparsa la Procura Federale, la quale si è opposta al rinvio ed ha chiesto l'accoglimento del Deferimento e le sanzioni di gg. 30 (trenta) di inibizione per il sig. Busti Stefano e l'ammenda di € 1.000,00 per la Società ACD Grifo Caminetti Calcio a 5.

La Commissione osserva quanto segue.

La istanza di rinvio presentata dalla parte deferita non è suscettibile di accoglimento, in quanto non supportata da documentazione giustificativa sul protrarsi della impossibilità a comparire.

Peraltro, siffatta impossibilità non avrebbe potuto comunque impedire alla parte deferita di presentare a questa Commissione deduzioni a difesa, in una alla prova dell'avvenuto adempimento.

Nel merito il Deferimento è fondato e merita di essere accolto, risultando provato e non contestato il mancato deposito della fideiussione bancaria, posto a base del deferimento. Vanno di conseguenza irrogate le sanzioni chiesta dalla Procura, che risultano congrue in punto di inibizione e conformi alle previsione del C.U. in punto di ammenda.

P.Q.M.

accoglie il Deferimento e, per l'effetto, infligge al sig. Busti Stefano nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ACD Grifo Caminetti Calcio a 5 l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ACD Grifo Caminetti Calcio a 5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 03 agosto 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

